

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1723 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2020****relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia***[notificata con il numero C(2020) 7661]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare tramite prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli o le navi per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite. Di conseguenza, al fine di ridurre il rischio di introduzione del virus dell'afta epizootica nell'Unione, è opportuno effettuare controlli veterinari sui mezzi di trasporto al loro ritorno nell'Unione da determinati paesi terzi dopo aver effettuato tale trasporto.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione ⁽³⁾, modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/887 ⁽⁴⁾, (UE) 2018/489 ⁽⁵⁾ e (UE) 2019/242 ⁽⁶⁾ della Commissione, è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di afta epizootica in Algeria, Libia, Marocco e Tunisia e ha stabilito misure di protezione a livello dell'Unione che tenevano conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus. Tali misure prevedevano la pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame provenienti da tali paesi terzi che entrano nel territorio dell'Unione sia direttamente che dopo un transito attraverso altri paesi terzi, dato che questo è il modo più appropriato per ridurre il rischio di una rapida trasmissione del virus su grandi distanze. La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è tuttavia scaduta il 31 dicembre 2019.
- (3) I più recenti focolai di afta epizootica nei paesi terzi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/675 sono stati notificati all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) dall'Algeria nel giugno 2019 e dalla Libia nel marzo 2020. Tuttavia, nonostante non siano stati notificati focolai negli altri paesi terzi di cui a tale decisione di esecuzione, non si può escludere la circolazione del virus dell'afta epizootica nel loro territorio, poiché non è stata completata la sorveglianza sierologica programmata.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 31).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/887 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 25).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/489 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 20).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/242 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 per quanto riguarda le misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia (GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 16).

- (4) L'Algeria, l'Egitto, Israele ⁽⁷⁾, il Libano, la Libia, il Marocco, la Palestina ⁽⁸⁾, la Siria, la Tunisia e la parte anatolica della Turchia non sono indenni dall'afta epizootica e la possibile circolazione del virus in tale area rappresenta un rischio non trascurabile per il patrimonio zootecnico sensibile dell'Unione.
- (5) Gli Stati membri esportano verso tali paesi terzi un numero significativo di partite di animali vivi. I veicoli e le navi per bestiame adibiti al trasporto di tali animali potrebbero essere contaminati dal virus dell'afta epizootica e al loro ritorno nell'Unione rappresentano quindi un rischio di introduzione della malattia.
- (6) È stato dimostrato che la pulizia e la disinfezione dei veicoli e delle navi per bestiame costituiscono il modo più appropriato per ridurre il rischio di trasmissione del virus su grandi distanze.
- (7) È pertanto necessario garantire che tutti i veicoli e le navi per bestiame che ritornano nell'Unione da tali paesi terzi siano adeguatamente puliti e disinfettati. Al punto di entrata nell'Unione, l'operatore o il conducente dovrebbe presentare all'autorità competente un'adeguata dichiarazione documentata di tali operazioni di pulizia e disinfezione.
- (8) Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili a movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Tuttavia, dal momento che i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia presentano un basso rischio di diffusione dell'afta epizootica, essi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di sottoporre i veicoli che trasportano mangime dai paesi terzi non indenni dall'afta epizootica o che hanno trasportato mangime verso tali paesi, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione della malattia nel territorio dell'Unione, alla pulizia e alla disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo che si ritengano necessarie per attenuare tale rischio.
- (10) Considerata la situazione dell'afta epizootica in Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e nella parte anatolica della Turchia, è opportuno che nella presente decisione siano stabilite misure volte a impedire l'introduzione del virus dell'afta epizootica nell'Unione.
- (11) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ stabilisce norme relative a determinate malattie elencate, compresa l'afta epizootica. Tale regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ ha abrogato le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE, ma l'articolo 164, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che l'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 91/496/CEE e l'articolo 22, paragrafo 6, della direttiva 97/78/CE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate nel regolamento (UE) 2016/429 fino alla data di applicazione di quest'ultimo regolamento. Di conseguenza, le norme stabilite nella presente decisione dovrebbero applicarsi fino al 20 aprile 2021.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁷⁾ Inteso come lo Stato di Israele. Non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽⁸⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce norme relative alla pulizia e alla disinfezione dei veicoli e delle navi che trasportano animali terrestri e dei veicoli che trasportano mangime per animali terrestri se tali veicoli o navi ritornano nell'Unione da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia.

La presente decisione non si applica ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 576/2013 di cui all'articolo 5 di tale regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per «veicolo o nave per bestiame» un veicolo o una nave che sono o sono stati adibiti al trasporto di animali terrestri.

Articolo 3

Informazioni che l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame deve presentare al punto di entrata nell'Unione

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame, al momento dell'arrivo nell'Unione da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o di carico, la carrozzeria del veicolo (ove applicabile), la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con gli animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli eventuali indumenti e stivali di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico degli animali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.
3. L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni dal suo ricevimento.

Articolo 4

Controlli sui veicoli per bestiame che devono essere effettuati al punto di entrata nell'Unione

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione effettua controlli visivi sui veicoli per bestiame provenienti da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.
2. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame sono state effettuate adeguatamente, o qualora l'autorità competente abbia ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli per bestiame previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.
3. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle seguenti misure:
 - a) dispone che il veicolo per bestiame venga sottoposto a pulizia e disinfezione adeguate in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e successivamente rilascia il certificato di cui al paragrafo 2;

- b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo per bestiame non sottoposto a pulizia:
 - i) nega l'ingresso nell'Unione del veicolo per bestiame; o
 - ii) effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo per bestiame che non è stato adeguatamente pulito e disinfettato in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a).
- 4. L'originale del certificato di cui al paragrafo 2 è conservato dall'operatore o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni dal suo ricevimento.
- 5. Tutti i costi sostenuti a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico degli operatori responsabili.

Articolo 5

Controlli sulle navi per bestiame che devono essere effettuati al punto di uscita dall'Unione

- 1. L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di uscita di una nave per bestiame effettua controlli visivi al fine di verificare che quest'ultima sia stata adeguatamente pulita e disinfettata, prima del carico degli animali, al momento di effettuare il primo viaggio dall'Unione dopo essere ritornata da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo.
- 2. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente autorizza il carico degli animali.
- 3. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle seguenti misure:
 - a) dispone che la nave per bestiame venga sottoposta a pulizia e disinfezione adeguate in un luogo designato dall'autorità competente;
 - b) non autorizza il carico degli animali.
- 4. Tutti i costi sostenuti a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono a carico degli operatori responsabili.

Articolo 6

Controlli sui veicoli che trasportano mangime al punto di entrata nell'Unione

L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che trasporta mangime da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, o che abbia trasportato mangime verso tali paesi, per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una pulizia o disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo che si ritenga necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021.

*Articolo 8***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO I

**Modello di dichiarazione dell'operatore o del conducente del veicolo/della nave per bestiame
proveniente da Algeria, Egitto, Israele ⁽¹⁾, Libano, Libia, Marocco, Palestina ⁽²⁾, Siria, Tunisia e Turchia,
sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo**

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo/della nave per bestiame ... ⁽³⁾

dichiara che:

— il più recente scarico di animali è stato effettuato in:

Paese, regione, luogo	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm)

— dopo lo scarico il veicolo/la nave per bestiame è stato/a sottoposto/a a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o di carico, [la carrozzeria del veicolo,] ⁽⁴⁾ la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con animali, [le ruote] e [la cabina del conducente], nonché gli indumenti/stivali di protezione usati durante lo scarico;

— la pulizia e la disinfezione sono state effettuate in:

Paese, regione, luogo	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm)

— il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante ed è autorizzato ufficialmente nel paese in cui avviene la disinfezione in quanto è efficace nella lotta contro l'afta epizootica ⁽⁵⁾:

.....

Data	Luogo	Firma dell'operatore/del conducente

Nome dell'operatore/del conducente del veicolo/della nave per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello)

.....

⁽¹⁾ Inteso come lo Stato di Israele. Non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽²⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽³⁾ Indicare il numero di immatricolazione/identificazione del veicolo/della nave per bestiame.

⁽⁴⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽⁵⁾ Indicare la sostanza e la relativa concentrazione.

ALLEGATO II

Modello di certificato di pulizia e disinfezione dei veicoli per bestiame provenienti da Algeria, Egitto, Israele ⁽¹⁾, Libano, Libia, Marocco, Palestina ⁽²⁾, Siria, Tunisia e Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

- 1) il veicolo/i veicoli per bestiame con la targa/le targhe di immatricolazione ⁽³⁾ in data odierna e di aver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o di carico, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli indumenti/stivali di protezione usati durante lo scarico erano adeguatamente puliti;
- 2) le informazioni presentate con la dichiarazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione della Commissione relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia [C(2020) 7661] ⁽⁴⁾ o in un'altra forma equivalente che comprenda i punti di cui all'allegato I della decisione di esecuzione relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia [C(2020) 7661].

Data	Ora	Luogo	Autorità competente	Firma del funzionario (*)
Timbro:	Nome in stampatello			

(*) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Inteso come lo Stato di Israele. Non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽²⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽³⁾ Indicare il numero di immatricolazione/identificazione del veicolo per bestiame.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia [C(2020) 7661].